

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 26/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esponde la ricorrente che, nel dicembre 2011, estingueva il finanziamento, concesso verso cessione del quinto della pensione. L'estinzione sarebbe avvenuta quando erano maturate 38 delle 96 rate previste dal contratto. Con lettera del 18/10/12, ella chiedeva all'intermediario un rimborso pari a "€ 1.833,49, al netto del rimborso sopra riportato, oltre agli interessi al tasso legale". Nell'occasione, lamentava che "il contratto di finanziamento riporta clausole poco chiare e scarsamente dettagliate relativamente ai costi e alle condizioni praticate per le specifiche operazioni di finanziamento".

L'intermediario riscontrava il reclamo il successivo 31 ottobre e non accoglieva la richiesta di rimborso; precisava di aver già restituito le somme dovute e che, con riferimento al rimborso di quota parte del premio assicurativo, la richiesta andava inoltrata direttamente alla compagnia di assicurazione.

Replica l'intermediario che per quanto riguarda la restituzione della quota non goduta del premio assicurativo, la relativa richiesta deve essere rivolta direttamente "alla compagnia di assicurazione presso cui il cliente ha stipulato la polizza"; e che "le voci di spesa sono tutte spiegate e inserite nella prima tabella del contratto denominata elementi di sintesi".

Per quanto riguarda l'estinzione anticipata, il contratto prevede che *"il mutuatario godrà dello scomputo degli interessi compensativi di mutuo indicati in contratto, per il periodo di rateazione non goduto. Gli altri costi, spese, ed oneri indicati in contratto, non saranno rimborsati"*. Al ricorrente è stato comunque corrisposta *"l'ulteriore somma di euro 92,80, quale policy di rimborso"*. Ad avviso dell'intermediario, sono state applicate tutte le norme imperative vigenti all'epoca per la conclusione del contratto. Le commissioni corrisposte all'intermediario finanziario, indicate nel contratto, comprendono anche le somme dovute all'agente, che non possono essere restituite trattandosi di un servizio completamente reso.

La ricorrente chiede un rimborso *"di € 367,60 per le commissioni finanziarie, di € 1.136,45 per le commissioni dell'intermediario finanziario comprensive di quelle eventualmente corrisposte al mediatore, di € 422,24 per oneri assicurativi"*, per un totale di € 1.926,29 che al netto del rimborso di € 92,80 *"è pari a €1.833,49 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento, nonché € 500 per onorari legali, oltre IVA e CPA per la redazione e collazione del ricorso"*. L'intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

Giova richiamare il consolidato orientamento dei tre Collegi, in base al quale appare suscettibile di restituzione, nel caso di estinzione anticipata, la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali, che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12).

È da rammentare come l'art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori) prevede che *"le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*.

Su questa linea, l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo *"l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*.

Tale disciplina attua l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"*. La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell'87.

Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ('Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), in base al quale *"nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento"*

venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato". Su questa linea, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che "nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa."

Preme infine di segnalare i ripetuti richiami della Banca d'Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, volti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.).

Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio reputa che: (a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – come nel caso in esame – l'intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire; (c) l'importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo.

Nel nostro caso, il finanziamento prevedeva la restituzione in 96 rate. Esso è stato estinto con la rata n. 38, sicché le rate rimaste sono 58. Secondo il criterio *ratione temporis* adottato da questo Collegio, l'importo totale di ciascuna delle commissioni e dei premi assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Ne risulta un importo Euro 1.833,54, lievemente superiore a quanto richiesto dal ricorrente (Euro 1.833,49).

Le spese legali non paiono sufficientemente documentate e non possono essere risarcite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda la somma di € 1.833,49 alla ricorrente, oltre gli interessi dalla domanda al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO